

STATUTO

AIRONE COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA ETTORE
SACCHI 100/A

Numero REA: SS - 90950

Codice fiscale: 01385740905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al Repertorio n.3392/1730	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata	
	"AIRONE COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS"	
	La sede della società è nel comune di Porto Torres	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese. Attualmente in via Giovanni	
	Pascoli n.11.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2095 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso del	
	socio dissenziente, che verrà comunicato all'Organo	
	Amministrativo nei termini e con le modalità di cui	
	all'articolo 2532 c.c.	
	La Cooperativa potrà variare l'indirizzo della sede sociale,	
	istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove, mediante delibera dell'Organo Amministrativo.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del codice	
	civile.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	

	responsabilità limitata.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire	
	la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa di	
	soggetti svantaggiati attraverso la gestione di servizi socio	
	sanitari assistenziali ed educativi.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo	
	111-septies delle disposizioni di attuazione, ai fini del	

	raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà	
	rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del C.C. e	
	precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello	
	scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e	
	promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve	
	finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento	
	dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività	
	che risponda ai principi della cooperazione.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	

	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la Cooperativa aderisce ad una delle	
	associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela	
	e revisione del movimento cooperativo, ai suoi organismi	
	periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha	
	la propria sede sociale.	
	Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire	
	alle Associazioni Nazionali e Regionali di categoria, nonchè	
	ad altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
	ARTICOLO 4	
	In considerazione dell'attività mutualistica come definita	
	dall'articolo precedente nonchè dei requisiti ed interessi	
	dei soci come più oltre determinati la società, sia in forma	
	diretta sia in appalto, in convenzione o in altre forme	
	giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o	
	privati, ha come oggetto:	
	1) servizi di assistenza domiciliare polivalenti comprendenti	
	l'aiuto domestico, l'assistenza sociale, educativa e	
	sanitaria a favore di famiglie, persone malate, persone	

	anziane, portatori di handicap e giovani che vivono	
	condizioni di disagio ed emarginazione;	
	2) strutture sociali quali, comunità alloggio, centri di	
	accoglienza, asili nido, scuole materne, colonie estive,	
	campeggi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, ostelli	
	di gioventù, palestre, centri di ginnastica correttiva per	
	portatori di handicap e per anziani, case famiglia per	
	ragazzi, centri di accoglienza, orfanotrofi, centri di	
	recupero e comunità terapeutiche, ludoteche, case di riposo,	
	case di cura e riabilitazione, centri diurni e notturni,	
	centri di aggregazione sociale, di vacanze, climatici e	
	ricreativi, servizio di scuolabus, servizi di pulizia e	
	distribuzione dei pasti;	
	3) servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli	
	appositamente approntati, creazione e/o gestione di banche	
	dati, indagini sui bisogni sociali;	
	4) corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il	
	livello professionale dei soci, partecipare e organizzare	
	convegni, congressi, viaggi di istruzione e ogni altra	
	analoga attività;	
	5) servizi di telesoccorso, pronto intervento e ambulatorio;	
	6) servizi di assistenza e baby-sitter anche in forme	
	domiciliari e socializzate, curandone la salute, l'igiene, la	
	sicurezza, condividendone le responsabilità anche pedagogiche	
	e educative dei genitori;	

	7) servizi di informazione, promozione, consulenza,	
	monitoraggio e supporto tecnico sui diritti e le opportunità	
	per l'infanzia, l'adolescenza, gli anziani e i disabili;	
	8) Affidamento sociale adolescenti, giovani e adulti a	
	rischio e/o disagio, in concordanza con i servizi sociali e	
	tribunali, stabilendo modalità, termini operativi e progetti	
	rieducativi;	
	9) assistenza educativa domiciliare mirata ad aiutare la	
	famiglia a svolgere meglio il proprio ruolo, affiancandola in	
	casi di carenza sia sotto il profilo scolastico sia quello	
	educativo;	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie	
	necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente sia direttamente attinenti ai	
	medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione	
	semplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a	
	responsabilità limitata anche cooperativa ai fini del	
	conseguimento degli scopi della cooperativa;	

	c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai	
	soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché, a favore	
	di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipare ad enti e organismi economici,	
	consortili e fideiussori;	
	e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;	
	f) costruire, acquistare e prendere in locazione, in	
	concessione a qualunque titolo, strutture e attrezzature	
	utili al perseguimento degli scopi sociali.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	accedere ai finanziamenti pubblici previsti dalle leggi	
	vigenti ed in particolare a quelli a favore della	
	cooperazione, dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile	
	quali la L.R. 28/84, la L. 44/86 e delle altre leggi a favore	
	delle cooperative sociali.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 5	

	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di	
	agire ed in particolare coloro che siano in grado ed abbiano	
	i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore	
	per svolgere le attività oggetto della Cooperativa e che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che	
	investono capitali nella cooperativa e avvalersi delle	
	prestazioni istituzionali di questa. Per i soci finanziatori	
	è escluso il diritto di voto nelle assemblee generali.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci	
	dovesse essere inferiore al minimo di legge, esso dovrà	
	essere integrato nel termine di un anno, in caso contrario si	
	procederà ai sensi dell'art.2522 comma 2.	
	ARTICOLO 6	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	

	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, che non può essere superiore a 5 anni, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	

	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 8.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il	
	luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o	
	la sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del	
	rappresentante legale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al	
	regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, nonchè la dichiarazione espressa di	
	accettazione della clausola arbitrale di cui al successivo	

	articolo 38;	
	e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo	
	preposto se trattasi di personalità giuridica.	
	L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità	
	professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle	
	effettive possibilità della cooperativa di procurargli	
	occasioni di lavoro.	
	ARTICOLO 8	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la	
	inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla	
	domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei	
	soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori	
	in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del	
	presente statuto, secondo criteri non discriminatori e	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in	
	concreto svolta dalla cooperativa.	
	La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso	
	di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di	

	pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza.	
	L'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera	
	sulle domande non accolte in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le	
	proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il	
	sovrapprezzo, il cui importo deve essere determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventa inefficace. La domanda non potrà essere rinnovata.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in	
	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel	
	regolamento di cui al successivo articolo.	
	Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari,	
	questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente	

	articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della	
	qualità delle azioni maggiorative trasferibili, loro	
	riservate, che intendono sottoscrivere.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di esercitare in	
	proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata	
	dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione scritta del	
	consiglio di amministrazione che può tener conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello	
	svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti	
	incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve	
	riporre nella sua attitudine personale e professionale a	
	partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci	
	lavoratori presso società controllate e collegate.	
	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione o per causa di morte.	

ARTICOLO 11		
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532	
	C.C..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione, fusione o scissione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione.	

	f) la proroga dell'eventuale termine.	
	Il socio receduto non potrà in futuro presentare nuova	
	domanda di ammissione in società.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per	
	avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di	
	escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i	
	requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino	
	in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti	
	per l'esclusione.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di	
	Amministrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge anche in quelli seguenti:	
	a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il	
	pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	

	b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o	
	per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici;	
	c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera	
	conferita;	
	d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;	
	e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni	
	derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto,	
	dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non	
	partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 9;	
	g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività	
	identiche o affini con quella della cooperativa, salvo	
	specificata autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	

	soggettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla società cooperativa.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e	
	diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a	
	cura degli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione definitiva comporta l'impossibilità di essere,	
	in futuro, riammesso in società.	
	ARTICOLO 14	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di	
	Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza	
	o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del	
	precedente articolo.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi e i legatari provvisti	

	dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto. In caso di pluralità di	
	eredi e legatari questi debbano nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta alla divisione.	
	Gli eredi, qualora non si faccia luogo alla continuazione	
	della società ai sensi del comma precedente, hanno diritto	
	alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. I	
	soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto	
	al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base	
	alle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura	
	nella misura e con le modalità previste nel presente articolo.	
	ARTICOLO 16	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto	
	notorio o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi	

	sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a	
	titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve	
	divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui	
	il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia	
	verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso	
	delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 17	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei	
	limiti previsti dalle inderogabili disposizioni di legge	
	vigenti in materia.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 18	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione da approvarsi con le maggioranze	
	dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di	
	inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici	
	periodo neutro a tutti gli effetti.	
	ARTICOLO 19	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) dai conferimenti e dalle somme versate a titolo di	

	sovraprezzo, per i soci cooperatori;	
	A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;	
	B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;	
	C) da eventuali riserve volontarie;	
	D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un	
	numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate	
	ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi od oneri futuri o	
	investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun	
	socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere	
	superati in diversi casi:	
	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione	
	delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a	
	titolo di ristoro;	
	c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone	

	fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati	
	di diritti di amministrazione.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il provvedimento degli Amministratori che autorizza la	
	cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dalla richiesta.	
	Anche in presenza di provvedimento di assenso, la cessione	
	non è valida se l'acquirente non è in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in	
	conformità delle norme di legge e lo sottopone	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi	

	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo	
	nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito	
	della Nota integrativa al bilancio, a specificare i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo	
	della società.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono	
	indicare, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei	
	criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della "nota	
	integrativa".	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito	
	delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e	
	versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei	
	titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	

	dall'apposito regolamento.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di	
	riserva legale qualunque sia l'ammontare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte	
	delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale	
	dividendo, non superiore all'interesse dei buoni postali	
	fruttifici aumentati di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o	
	quote proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve	
	divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto. Tale divieto non si applica nei confronti dei	
	possessori di strumenti finanziari.	
	Per quanto concerne la ripartizione dei ristorni verrà fatta	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità dell'attività	

	lavorativa. La cooperativa dovrà riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a	
	ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle	
	rispettive quote, con l'emissione di nuove azioni o con	
	l'emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.	
	ARTICOLO 23	
	ASSEMBLEE	
	Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	ARTICOLO 24	
	All'assemblea ordinaria compete:	
	a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la	
	destinazione degli utili;	
	b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per il potenziamento aziendale;	
	c) fissare le linee di indirizzo dell'attività	
	imprenditoriale;	
	d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche	

	sociali;	
	e) determinare la misura degli eventuali gettoni di	
	presenza o dei compensi da corrispondere ai componenti del	
	Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale	
	e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio;	
	f) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	
	g) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	h) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare	
	nell'eventualità di cui al successivo articolo 38;	
	i) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione,	
	debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali	
	la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in	
	sede straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel	
	caso in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine	
	è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli	
	amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le	
	ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga	
	opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal	
	collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nella	

	richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	trenta giorni dalla data della richiesta.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dello statuto sociale;	
	b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;	
	c) sulla proroga della sua durata;	
	d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma il	
	Consiglio di amministrazione ha facoltà di convocarla in	
	qualsunque luogo del territorio provinciale.	
	L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso	
	comunicato ai soci mediante una delle seguenti formalità:	
	- piego raccomandato con ricevuta di ritorno	
	- fax munito di rapporto di ricezione	
	- lettera consegnata ai destinatari tramite società di	
	recapito,	
	purchè la convocazione raggiunga il suo scopo almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, e di ciò risulti prova.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora	

	sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e	
	l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle	
	formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale	
	e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'organo di	
	amministrazione, e se previsto dell'organo di controllo.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente	
	costituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci	
	che rappresentano almeno la metà del numero dei voti	
	attribuiti all'intera base sociale. L'assemblea ordinaria	
	delibera a maggioranza assoluta, mentre quella straordinaria	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	Le stesse circostanze devono sussistere in seconda	
	convocazione se all'ordine del giorno figurano la	
	costituzione o l'estinzione dei fondi di cui al precedente	
	articolo 24, per tutte le altre materie di competenza	
	dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione questa si	
	tiene qualsiasi sia il numero dei voti portati dai presenti,	
	purché quelli portati dai soci cooperatori siano almeno il	
	sessantasette per cento e delibera a maggioranza assoluta.	
	Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non	
	può avere luogo lo stesso giorno della prima.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è	

	regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un	
	terzo dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale	
	rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze	
	di cui all'articolo 2369 comma 5^ per le ipotesi ivi previste	
	ARTICOLO 27	
	Per le votazioni si procederà, salvo diversa indicazione	
	dell'assemblea dei soci, in modo palese, per alzata di mano	
	con prova e controprova.	
	E' ammesso il voto espresso per corrispondenza, ai sensi	
	dell'art. 2538 ultimo comma del c.c. In tal caso l'avviso di	
	convocazione deve contenere per esteso la deliberazione	
	proposta.	
	ARTICOLO 28	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia	
	l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai	
	soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti,	
	ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota	
	oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con	
	delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	

	soci, con l'esclusione dei membri degli organi	
	amministrativi e di quelli di controllo. La rappresentanza	
	deve essere conferita per iscritto e dovrà indicare	
	espressamente il nome del rappresentante. Lo stesso socio	
	non potrà rappresentare più di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione in sua assenza è presieduta dal vice	
	presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa.	
	In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un	
	segretario, che può non essere socio.	
	Spetta al presidente la responsabilità di constatare la	
	regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di	
	verificare la sussistenza delle circostanze indicate al	
	precedente articolo 26.	
	Le deliberazioni dovranno constare da apposito verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Dal verbale dovrà risultare, anche in allegato, l'identità	
	dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle	
	votazioni, con indicazione dei soci favorevoli, contrari o	
	astenuti. Su richiesta dei partecipanti, dovranno essere	
	riassunte le eventuali dichiarazioni pertinenti l'ordine del	

	giorno.	
	ARTICOLO 30	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata, da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa dovrà essere affidata	
	esclusivamente a soggetti soci e la maggioranza dello stesso	
	dovrà essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi e	
	sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il	
	diritto degli amministratori al risarcimento del danno, se la	
	revoca avviene senza giusta causa.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	componenti il Presidente ed il vicepresidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle deliberazioni del consiglio	
	d'amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	

	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni solo palesi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato da tutti i membri del consiglio e dal segretario se	
	nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle	
	deliberazioni del consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	(quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a	

	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della	
	Cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci , e	
	quant'altro non delegabile per legge. Il consiglio di	
	amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra	
	l'altro e a titolo esemplificativo, al consiglio di	
	amministrazione:	
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle	
	deliberazioni;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	

	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile	
	operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e	
	privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche	
	allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della	
	Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e	
	dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;	
	conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono	
	di specifica competenza del Consiglio di amministrazione,	
	definendone i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza	

	e l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto siano riservati all'Assemblea generale;	
	l) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il	
	consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	La rappresentanza e la firma sociale della cooperativa spetta	
	al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	ARTICOLO 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
	ARTICOLO 32	
	Il presidente del consiglio di amministrazione è perciò	

	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vicepresidente.	
	ARTICOLO 33	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la	
	società emette strumenti finanziari non partecipativi.	
	La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria nel	
	caso previsto dall'art.2477 c.c. secondo e terzo comma.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo	
	inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	

	I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la	
	professionalità e la diligenza richieste dalla natura	
	dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro	
	attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui	
	documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro	
	ufficio.	
	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori	
	per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si	
	sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità	
	degli obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di	
	responsabilità secondo le disposizioni previste per gli	
	amministratori, in quanto compatibili.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle deliberazioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	

	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi e si	
	compone da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale, i	
	membri effettivi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili,	
	mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti	
	negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro	
	della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in	
	materie economiche o giuridiche.	
	ARTICOLO 34	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il	
	collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a	
	cui affidare il controllo contabile. Il controllo contabile è	
	esercitato dal Collegio Sindacale se questo è stato nominato	
	e tutti i membri dello stesso sono iscritti nel registro dei	
	revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	

	1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi,	
	la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta	
	rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3)esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	Il revisore o la società incaricata del controllo contabile	
	può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al	
	controllo e può procedere ad ispezioni.	
	L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo	
	per giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:	
	a. decorso del termine;	
	b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di	
	conseguirlo;	
	c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata	
	dell'assemblea;	
	d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473	
	c.c.;	
	e. per deliberazione dell'assemblea;	

	f. perdita del capitale sociale.	
	Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di	
	scioglimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo	
	scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo le	
	regole ordinarie.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 36	
	Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci	
	nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il	
	trattamento economico dei soci e del personale dipendente	
	possono essere disciplinati dai regolamenti interni.	
	I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di	
	amministrazione e approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 37	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	ARTICOLO 38	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio Industria	
	Artigianato e Agricoltura di Sassari, con gli effetti	

	previsti dagli artt.38 ss D.Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta	
	mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà	
	alla nomina degli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla	
	prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale	
	ordinario.	
	ARTICOLO 39	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	F.to ANTONIO SANNA	
	F.to ALBERTO PISANO Notaio	
	Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in OZIERI,	
	iscritto a Ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti	
	di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la	
	presente copia e i suoi allegati su supporto informatico è	
	conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai	
	sensi dell' 3° comma dell'art. 20 del D.P.R. 28/12/2000 n.	
	445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.	